

blica, venerando vegliardo, supremo custode delle leggi e che col piede alla tomba, dovea più che mai vigilare a serbarsi pura la coscienza. Con quanta precauzione fossero scelti gli altri individui, abbiamo veduto.

Nel 1355 il Consiglio nel giudicare la congiura Falier domandò un'aggiunta di altri venti tra i principali e più assennati cittadini, con voto al paro degli altri (Legge M. C. 1356) (1), ed essa divenne poi di regola ma in vario numero; e con questa, che i Veneziani chiamavano *Zonta*, il Consiglio venne a formarsi nei casi gravi di trentasette e più individui, guarentigia più che sufficiente alla regolarità dei suoi procedimenti.

Il Consiglio ogni anno rinnovato, ascoltava, nella sua prima adunanza, la lettura del suo Capitolare, e prestava il giuramento. Prometteva per questo ciascun decenviro di provvedere con ogni suo potere all'utile e all'onore di Venezia; fedelmente osservare i comandamenti del doge e dei capi; scrupolosa segretezza nelle cose trattate nel Consiglio, tanto riguardo alle persone quanto alle carte lette e ai discorsi tenuti; non mancherebbe alle sedute del Consiglio; non permetterebbesi alcun abuso d'autorità, deviando da quando nel Capitolare stesso veniva determinato; asterrebbe dal voto ove si trattasse di votare una deliberazione a cui egli avesse preso parte; darebbe sempre il suffragio segreto (mezzo opportuno a mantenerne l'indipendenza); non broglierebbe nè favorirebbe per niun modo l'ammissione d'alcuno nel Consiglio de' Dieci (e con ciò miravasi ad impedire che il potere si conservasse nelle

allora non per assolver o condannare, ma solo per affari urgenti di Stato. *Capitolare B.*

(1) Cod. DCCLXXIX e *Clericus Civicus*, p. 283. Non era però la prima volta che al Consiglio de' X fosse data un'aggiunta: già erasi unito col Consiglio de' XVII per le novità dell'anno 1315. *Clericus Civicus* p. 11 t.^o